

RICORSO N. 7991

UDIENZA DEL 17/10/22

SENTENZA N. 128/22

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA COMMISSIONE DEI RICORSI
CONTRO I PROVVEDIMENTI
DELL'UFFICIO ITALIANO BREVETTI E MARCHI

Composta dagli ill.mi Sigg.:

- | | |
|--------------------------------|-----------------------|
| 1. Dr. Vittorio Ragonesi | - Presidente |
| 2. Prof. Avv. Gustavo Olivieri | - Componente |
| 3. Dr. Massimo Scuffi | - Componente-relatore |

Sentito il relatore;

letti gli atti;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso proposto da

LIDL STIFTUNG & CO. KG e VALENTINI GLASS & COMPONENTS SRL e

WALTZL GMBH & CO. KGaA

contro

DGTPI - Ufficio italiano brevetti e marchi

*

*

Svolgimento del processo e motivi della decisione

La Praxi intellectual property spa presentava istanza di reintegrazione ex art.193 cpi giustificando con varie argomentazioni il doppio errore in cui era incorsa dapprima per il deposito di un documento con traduzione relativa ad un altro brevetto e successivamente per il mancato deposito di istanza di continuazione della procedura a termini non ancora scaduti.

L'Ufficio rifiutava la reintegrazione ritenendo non giustificate le ragioni addotte dal ricorrente .

Proponeva ricorso la Praxi per ottenere riforma della decisione peraltro procedendo solo all'adempimento amministrativo (deposito dell'atto sulla piattaforma informatica)ma omettendone la notifica del ricorso all'UIBM secondo le regole processualcivilistiche(artt.137 e segg.cpc).


Poiche' l'Ufficio e' parte necessaria del processo (art.136 cpi)e non vi e' prova della avvenuta notificazione del ricorso(art.136 bis)questo va dichiarato inammissibile

PQM


Dichiara inammissibile il ricorso

Roma, 17.10.1922~~2022~~2022

Il Cons. estensore
Dott. Massimo Scuffi



Il Presidente
Dott. Vittorio Ragonesi



Depositata in Segreteria

Addi 3/11/22

IL SEGRETARIO

